

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2015-2017

Indice

1.	Il profilo della Società	2
2.	La Legge 190/2012 e il sistema di prevenzione	2
3.	Le società partecipate nel quadro normativo di riferimento	3
4.	Finalità e obiettivi del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione	4
5.	Il rischio corruzione nello spirito della L. 190/2012	5
5.1.	ELENCO DEI REATI DI CORRUZIONE	5
6.	I soggetti della prevenzione.....	8
6.1.	IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – COMPITI E FUNZIONI	8
6.2.	IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	9
6.3.	I REFERENTI PER LA PREVENZIONE.....	9
6.4.	I DIRIGENTI/QUADRI/RESPONSABILI	9
6.5.	I DIPENDENTI DI CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A	10
6.6.	I COLLABORATORI A QUALSIASI TITOLO	10
6.7.	I SOGGETTI TITOLARI DI INCARICHI ED I CONSULENTI	10
7.	Procedure di formazione e di adozione del P.T.P.C.....	10
8.	Il “Whistleblowing”	11
9.	Stesura del Piano di Prevenzione della Corruzione	12
10.	Individuazione dei processi più a rischio (c.d. “mappatura dei rischi”) nel P.T.C.P.	12
11.	Le misure organizzative di carattere generale	13

Parte I

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

1. Il profilo della Società

Consac Gestioni Idriche Spa, con la sua originaria denominazione di Consorzio Acquedotti del Cilento, sorse negli anni 50 quale aggregazione spontanea di Enti Locali per la gestione associata dei servizi idrici, fognari e depurativi anche se, almeno fino agli inizi degli anni 90, ha incentrato la sua attività sulla sola distribuzione idrica e sulla realizzazione delle reti adduttrici e dell'impiantistica.

Proprio a partire dai primi anni 90, con l'emergere delle problematiche ambientali e delle esigenze di depurazione delle acque reflue, ha finalmente qualificato in misura significativa le proprie competenze sia estendendole alla gestione dei servizi di trattamento e smaltimento sia acquisendo livelli operativi manageriali di più elevato standing.

Per effetto di tale diverso posizionamento, al fine di allineare le relazioni di interdipendenza tra dimensioni aziendali, assetto organizzativo e segmenti di mercato presidiati, si è quindi trasformato dapprima in azienda speciale e, successivamente, nel 2003, in società per azioni confermando la natura squisitamente pubblica.

Nello specifico, la forma giuridica assunta è quella di una società di capitali partecipata dagli stessi Enti Locali per i quali gestisce il servizio, organizzata secondo la normativa civilistica, avente come oggetto sociale la gestione del Servizio Idrico Integrato e delle attività ad esso complementari, presupposte o conseguenti, con affidamento *in house* per conto della Authority di "Ambito Sele" con concessione venticinquennale del servizio idrico integrato, così come definito dall'art. 141 del Testo Unico Ambientale D.Lgs. 152/2006 e smi.

La *mission* aziendale è volta a consolidare un sistema organizzativo orientato al miglioramento costante e continuo, all'ottimizzazione della gestione delle risorse, capace di fornire i servizi agli utenti, con appropriatezza, adeguatezza, qualità, efficacia e tempestività rispetto ai loro bisogni e alle loro attese.

I propositi fondamentali fissati da Consac Gestioni Idriche Spa sono i seguenti:

rispettare la Convenzione stipulata con l'Authority "Ambito Sele" , i relativi allegati e le normative vigenti per gli argomenti di interesse;

creare e mantenere *know-how*, mezzi tecnici e personale specializzato, in grado di svolgere con professionalità i servizi di gestione della rete idrica potabile e fognaria e della depurazione;

puntare a sviluppare tutte le potenzialità professionali e umane dei dipendenti e la loro formazione;

impegnarsi a garantire agli utenti e a tutta la collettività servizi che corrispondano pienamente alle loro esigenze, a quelle delle attività economiche e della tutela dell'ambiente, collaborando con le istituzioni, la scuola, le associazioni, le rappresentanze sociali.

2. La Legge 190/2012 e il sistema di prevenzione

La legge 6 novembre 2012, n.190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione " c.d. legge anticorruzione prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche sia centrali che locali. Peraltro, a livello soggettivo, quello della pianificazione "anticorruzione" è un obbligo che non riguarda esclusivamente le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del Dlgs n.165/2001 ma, così come definito nell'ambito della Conferenza unificata Stato/Regioni del 24 luglio 2013 ed ai sensi dell'art. 1 comma 60 della legge 190/2012, anche agli enti pubblici (gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali

o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati da una pubblica amministrazione), gli enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico.

In ottemperanza alla legge anticorruzione la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit ora sostituita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione di seguito ANAC) ha approvato con Delibera n.72 dell'11 settembre 2013 la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito PNA) predisposto dal Dipartimento Funzione Pubblica facendo seguito all'Intesa della Conferenza Unificata n. 79 del 24 luglio 2013.

Secondo quanto prevede il PNA, al fine di dare attuazione alle norme contenute nella l. 190/2012, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali.

Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n.231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n.231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente.

Con la legge 190/2012 è stato introdotto, nel nostro ordinamento giuridico, un sistema teso a costruire un meccanismo di prevenzione della corruzione il cui aspetto consiste "nell'articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione. Peculiarità di tale progetto si ritrova nella volontà di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione su due livelli".

Questo avviene, in quanto, ad un primo livello, e cioè a livello nazionale, il Dipartimento della funzione pubblica ha predisposto un PNA mentre al secondo livello, e cioè quello decentrato, ciascuna Società in controllo pubblico elabora un Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) sulla base delle indicazioni fornite attraverso il P.N.A. e individua un dirigente con funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione (R.P.C.): tale soggetto collabora alla predisposizione del Piano Triennale, svolgendo attività di verifica e controllo del rispetto delle prescrizioni in tema di anticorruzione, promuovendo la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, effettuando la valutazione dei rischi specifici propri e indicando quelle che sono le misure idonee da adottare al fine di prevenirli.

In attuazione, quindi, della Legge 190/2012 ed in conformità al Piano Nazionale Anticorruzione e al suo aggiornamento (determinazione n.12 del 28 ottobre 2015), il presente piano definisce gli adempimenti e le relative modalità di svolgimento per assicurare la puntuale applicazione delle vigenti disposizioni normative in materia di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella p.a., e così anche nelle società a partecipazione pubblica (determinazione ANAC n.8 del 17 giugno 2015).

Le strategie di prevenzione che devono ispirare i suddetti piani, evidenziano l'esigenza di perseguire tre obiettivi principali:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

3. Le società partecipate nel quadro normativo di riferimento

-La legge 190/2012, "norma quadro" in materia di anticorruzione e trasparenza, stabilisce (art.1, comma 34) che le disposizioni dei commi da 15 a 33 dell'art.1 della Legge "*si applicano anche alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e alle loro controllate limitatamente alle attività di pubblico interesse, indicate e disciplinate dal Diritto nazionale e Comunitario*". Tali disposizioni riguardano, sommariamente, obblighi di trasparenza nell'attività amministrativa e di accesso agli atti del cittadini, di monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali, di obblighi/limitazioni e esclusioni di ricorso agli arbitrati nei contenziosi riguardanti gli appalti pubblici e di stipula dei "patti di integrità" con gli appaltatori o ditte partecipanti a selezione per appalti pubblici con clausole espresse di risoluzione o esclusione.

-Gli obblighi di trasparenza dettati per le società partecipate, sono stati, tuttavia, ampliati dal D.L.90/2014, come convertito in L.114/2014, che riformulando l'articolo 11, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 33/2013, ha previsto che le società partecipate sono tenute *all'applicazione degli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dal D.Lgs. 33/2013* (obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 15-33 dell'articolo 1 della L. 190/2012) *limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e dell'Unione Europea*. Conseguentemente, la limitazione alle sole disposizioni dei commi da 15 a 33 dell'articolo 1 della L.190/2012, è da considerarsi superata.

-Il PNA, inoltre, obbliga le società partecipate da Enti pubblici a introdurre e implementare adeguate misure organizzative e gestionali per dare attuazione alle norme contenute nella L.190/2012.

L'obbligo per le società partecipate di introdurre e implementare adeguate misure organizzative e gestionali per dare attuazione alle norme anticorruzione nonché alle norme sulla trasparenza deriva, altresì, dal Protocollo d'intesa ANAC- Ministero dell'Interno e dalle allegare "Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC - Prefetture UTG ed Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa" del 15 luglio 2014, in forza delle quali è stato ribadito che la predisposizione del Piano Anticorruzione e del Programma per la Trasparenza spetta anche alle società partecipate.

Consac Gestioni Idriche Spa ha optato per l'adozione di un proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, relativo alle aree di rischio specifiche delle proprie attività aziendali.

Il presente Piano rappresenta una prima applicazione della citata normativa, che essendo dettata essenzialmente per le Pubbliche Amministrazioni, comporta, ovviamente, talune problematiche applicative. Consac Gestioni Idriche ha proceduto, in tale ottica, alla redazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione il quale, unitamente al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, rappresenta documento essenziale per la programmazione delle attività legate alla prevenzione della corruzione e allo sviluppo della cultura della legalità.

4. Finalità e obiettivi del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

In attuazione della Legge 190/2012 ed in conformità al Piano Nazionale Anticorruzione e al suo aggiornamento (Determinazione n. 12 del 28.10.2015), il presente piano definisce gli adempimenti e le relative modalità di svolgimento per assicurare la puntuale applicazione delle vigenti disposizioni normative in materia di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella p.a., e così anche nelle società a partecipazione pubblica (Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015).

Il presente Piano, quindi, mira a prevenire e contrastare eventuali fenomeni corruttivi astrattamente configurabili in Consac Gestioni Idriche Spa, promuovendo la costante osservanza, da parte dell'intero personale della Società, dei principi di legalità, trasparenza, correttezza e responsabilità stabiliti dall'ordinamento vigente; esso non si configura come un'attività *una tantum*, bensì come un processo ciclico in cui l'analisi, le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al *feedback* ottenuto anche a seguito della loro applicazione e tenendo conto dell'esigenza di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione.

5. Il rischio corruzione nello spirito della L. 190/2012

Il concetto di “corruzione” che viene preso a riferimento ha, in ossequio a quanto previsto dalla Legge 190/2012 e dal P.N.A., un’accezione ampia. Esso è comprensivo di quelle ipotesi in cui, nell’esercizio dell’attività “amministrativa”, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere affidatogli al fine di ottenere vantaggi privati.

Si precisa che l’attività “amministrativa” si caratterizza, sul piano soggettivo-formale, per essere affidata, in base a norme di legge, ad una pluralità di figure che compongono il complesso organizzatorio denominato “Pubblica Amministrazione”, e sul piano oggettivo-contenutistico per estrinsecarsi nella cura di interessi pubblici in modo diretto ed immediato, allo scopo di perseguire fini pubblici stabiliti dalla legge e dai principi generali dell’ordinamento.

Alla luce di quanto sopra, Consac Gestioni Idriche Spa, non potendosi annoverare tra le Pubbliche Amministrazioni, si qualifica come soggetto esercente “funzioni amministrative” solo sul piano oggettivo-contenutistico, ovvero nelle attività strettamente connesse alla gestione del Servizio Pubblico affidatole, e dunque, allorquando sia chiamata a svolgere *attività aventi ad oggetto la cura di interessi pubblici in modo diretto ed immediato*.

5.1. Elenco dei reati di corruzione

Con il presente documento Consac Gestioni Idriche Spa, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, ha inteso indirizzare la propria azione di prevenzione della corruzione a tutti quei reati contro la PA previsti dalla L.190/2012 applicabili alla realtà operativa della Società.

A tal riguardo, la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 2013, ha fatto presente che le fattispecie penalistiche rilevanti sono tali da ricomprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la P.A., disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma anche tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso ai fini provati delle funzioni attribuite.

In particolare, le fattispecie penalistiche disciplinate nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale, sono:

Art. 314 - Peculato. “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni”.

Art. 316 - Peculato mediante profitto dell’errore altrui. “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Art. 316 bis - Malversazione a danno dello Stato. “Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Art. 316 ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. “Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una

somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Art. 317 - Concussione. “Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

Art. 318 - Corruzione per l'esercizio delle funzioni. “Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.

Art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio “Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto”.

Art. 319 ter -Corruzione in atti giudiziari “Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni”.

Art. 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità. “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

Art. 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio. “Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio”.

Art. 321 - Pene per il corruttore “Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'art. 319 ter, e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.”

Art. 322 Istigazione alla corruzione. “Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 316”.

Art. 323 - *Abuso d'ufficio*. “Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.

Art. 325 - *Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio*. “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516”.

Art. 326 - *Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio*. “Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Art. 328 - *Rifiuto di atti di ufficio. Omissione*. “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni”.

Art. 331 - *Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità*. “Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516”.

Art. 334 - *Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa*. “Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa ⁽¹⁾ e affidata alla sua custodia ⁽²⁾, al solo scopo di favorire il proprietario di essa ⁽³⁾, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 50 euro a 516 euro. Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 30 euro a 309 euro, se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia. La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a 309 euro, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia”.

Art. 335 - *Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa*. “Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro”.

6. I soggetti della prevenzione

6.1. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione – compiti e funzioni

L'art. 1, comma 7, della L. 190/2012 prevede la nomina del responsabile della prevenzione della corruzione per tutte le Pubbliche amministrazioni. Tale previsione è stata estesa dal PNA agli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in capo al responsabile per la prevenzione, tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nell'attività della Società mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. Inoltre, al fine di realizzare la prevenzione, l'attività del responsabile deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell'organizzazione della Società in controllo pubblico.

Riassuntivamente, i soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno di Consac Gestioni Idriche Spa e i relativi compiti e funzioni sono di seguito indicati.

In conformità a quanto previsto dalla legge n. 190/2012, la scelta del responsabile anticorruzione deve ricadere, preferibilmente, su dirigenti appartenenti al ruolo, che siano titolari di ufficio di livello dirigenziale generale.

La durata della designazione è pari a quella dell'incarico dirigenziale, essendo considerata la funzione come "naturalmente integrativa" della competenza generale.

Il dirigente designato non deve essere stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna né disciplinari e deve aver dato dimostrazione, nel tempo, di comportamento integerrimo.

Inoltre, nella scelta occorre tener conto, quale motivo di esclusione, dell'esistenza di situazioni di conflitto d'interesse ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti incaricati in settori considerati esposti al rischio di corruzione.

Con nota del 14 marzo 2014 a firma del Direttore Generale, delegato alla gestione amministrativa, è stato nominato il Direttore Legale, Avv. Michelino Bianchino Responsabile della Prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 190 del 6.11.2012 e del D.Lgs. 33/2013.

In questa sede vengono attribuiti allo stesso i seguenti compiti e responsabilità (in conformità a quanto previsto dalla legge n. 190/2012):

- a) procedere, anche sulla base delle proposte avanzate dai Dirigenti/Quadri/Responsabili, alla formulazione del Piano da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) procedere alla formulazione delle modifiche da apportare al Piano entro il 30 DICEMBRE di ogni anno, da sottoporre alla successiva approvazione del C.d.A. entro il 31 GENNAIO di ogni anno, procedendo alla verifica dell'efficacia del Piano sulla base dei risultati raggiunti e delle proposte avanzate dai Dirigenti/Quadri/Responsabili;
- c) verificare l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità e proporre la modifica ex art.1, comma 10, legge 190/12;
- d) approvare e pubblicare sul sito della società la relazione dei risultati raggiunti, i monitoraggi e le azioni correttive poste in essere in attuazione delle prescrizioni contenute nel Piano.

Inoltre, il Responsabile della Prevenzione della corruzione, svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nonché delle norme in materia di trasparenza.

6.2. Il Consiglio di Amministrazione

Il C.d.A di Consac Gestioni Idriche Spa è l'organo di indirizzo che nomina direttamente e/o per delega al compimento di atti di mera gestione amministrativa al Direttore Generale il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e vigila sul suo operato e sull'efficacia dell'azione svolta.

Il C.d.A approva il Piano della prevenzione della corruzione e ogni proposta di aggiornamento e modifica dello stesso.

Il C.d.A. è inoltre, è competente ad adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione e a prendere atto dei contenuti della relazione annuale predisposta dal Responsabile, con il rendiconto dettagliato sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel piano.

6.3. I Referenti per la Prevenzione

Al fine di consentire l'effettiva attuazione del Piano, e data la complessa ed articolata organizzazione in cui tale Piano va ad operare, il Responsabile è coadiuvato dai Referenti per la prevenzione della corruzione. In particolare, i Referenti svolgono attività informativa e propositiva nei confronti del Responsabile, affinché possa operare un costante monitoraggio sull'attività svolta dai Dirigenti/Quadri competenti, e sull'osservanza delle misure contenute nel P.T.P.C..

I Referenti svolgono, altresì, i seguenti compiti:

- a) verificano la corretta applicazione del Piano nella struttura societaria;
- b) propongono aggiornamenti del Piano al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;
- c) emanano disposizioni per conto del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;
- d) provvedono ad aggiornarsi sulla novità normative concernenti la materia della trasparenza e dell'anticorruzione e diffondono tali aggiornamenti;

Consac Gestioni Idriche Spa ha optato per l'individuazione di un unico Referente, ovvero l'Avv. Michelino Bianchino Direttore Legale di Consac Gestioni Idriche Spa.

6.4. I Dirigenti/Quadri/Responsabili

I Dirigenti/Quadri/Responsabili, titolari dei Processi/Attività a rischio corruzione individuati nel presente Piano, svolgono i seguenti compiti:

- a) partecipano al processo di ricognizione, determinazione, valutazione e gestione del rischio;
- b) svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile e del Referente;
- c) propongono misure di prevenzione;
- d) svolgono attività divulgativa e informativa nei confronti del personale loro assegnato;
- e) adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, sospensione e rotazione del personale;
- f) osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;

6.5. I dipendenti di Consac Gestioni Idriche Spa

Tutti i dipendenti di Consac Gestioni Idriche Spa svolgono i seguenti compiti:

- a) osservano le misure contenute nel P.T.P.C. ;
- b) segnalano le situazioni di illecito al proprio Dirigente/Quadro/Responsabile.

6.6. I collaboratori a qualsiasi titolo

I collaboratori a qualsiasi titolo di Consac svolgono i seguenti compiti:

- a) osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
- b) segnalano le situazioni di illecito.

6.7. I soggetti titolari di incarichi ed i consulenti

I soggetti titolari di incarichi ed i consulenti di Consac svolgono i seguenti compiti:

- a) osservano le misure contenute nel P.T.P.C.
- b) segnalano le situazioni di illecito.

7. Procedure di formazione e di adozione del P.T.P.C.

In ottemperanza a quanto previsto dal P.N.A., le procedure utilizzate per l'adozione del Piano sono state le seguenti:

- individuazione dei Referenti della Società per la partecipazione alle procedure istruttorie del piano triennale come gruppo e composto come di seguito indicato:

Felice Parrilli Direttore Servizi Idropotabili;
Antonio Castellano Direttori Servizi Ambientali;
Tommaso Cetrangolo Responsabile Servizi Ambientali;
Maria Rosaria Pirfo Responsabile Trasparenza;
Silvia Pisapia Responsabile Ufficio Appalti, Servizi e Forniture;
Attilio Lista Addetto Ufficio Appalti;
Lidio D'Ambrosio Responsabile Pianificazione e Bilancio;
Antonio Sapio Responsabile Ufficio Risorse Umane;
Vincenzo Cutolo Responsabile Ufficio Contratti;
Aniello Gesualdi Responsabile Funzione Utenza.

- coinvolgimento dei Dirigenti/Quadri e dei Responsabili operanti nelle aree a più elevato rischio nell'attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per l'implementazione del Piano; tale attività è stata il punto di partenza per la definizione di azioni efficaci rispetto alle esigenze della Società;
- rilevazione delle misure di contrasto già adottate e delle misure che si prevede di adottare in futuro;
- sinergia con quanto già realizzato o in atto nell'ambito della trasparenza, ivi compresi: il rinvio ai contenuti del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità come articolazione del presente Piano triennale anticorruzione e l'attivazione del sistema di trasmissione delle informazioni al sito web di Consac Gestioni Idriche Spa nella sezione "Trasparenza";
- previsione ed adozione di specifiche attività di formazione del personale, con attenzione prioritaria al responsabile anticorruzione dell'amministrazione e ai dirigenti competenti per le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione;

- sensibilizzazione dei Dirigenti/Quadri/Responsabili circa il problema dell'integrità dei comportamenti.

8. Il “Whistleblowing”

Il *whistleblowing* è un meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di reati, di cui Consac. intende avvalersi per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione.

Invero, l'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto una forma di tutela nei confronti del dipendente pubblico che segnala illeciti commessi all'interno dell'amministrazione dove presta servizio.

La disposizione prevede tre diversi tipi di tutela per il dipendente denunciante:

- La tutela dell'anonimato. La ratio è chiaramente quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli;
- Il divieto di discriminazioni nei suoi confronti. Vale a dire azioni disciplinari ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili;
- La previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso e l'identità del segnalante non può essere rilevata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare al soggetto denunciato sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rilevata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

Il dipendente che ritiene di avere subito una discriminazione per il fatto di avere effettuato una segnalazione di illecito:

- Deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al responsabile della prevenzione,
- Il responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione;
- Il dirigente valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;
- Alla Direzione Risorse Umane per i procedimenti di propria competenza, che valuterà la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;
- Può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presente nella Società.

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle segnalazioni sono affidate al Responsabile per la prevenzione della corruzione che vi provvederà nel rispetto dei principi d'imparzialità e riservatezza, svolgendo anche personalmente audizioni del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono essere a conoscenza dei fatti oggetto di segnalazione proprio in ragione del lavoro svolto.

Consac Gestioni Idriche Spa inserirà sul proprio sito web avviso che informa i dipendenti dell'importanza dello strumento e del loro diritto ad essere tutelati nel caso di segnalazione di azioni illecite, nonché dei risultati dell'azione cui la procedura di tutela del whistleblower ha condotto.

9. Stesura del Piano di Prevenzione della Corruzione

La stesura del presente Piano Triennale di prevenzione della corruzione è stata quindi realizzata mettendo a sistema tutte le azioni operative proposte dai Responsabili e dai Dirigenti/Quadri e le azioni di carattere generale che ottemperano alle prescrizioni della L. 190/2012. Particolare attenzione è stata posta nel garantire la “fattibilità” delle azioni previste, sia in termini operativi che finanziari (evitando spese o investimenti non coerenti con le possibilità finanziarie della Società).

10. Individuazione dei processi più a rischio (c.d. “mappatura dei rischi”) nel P.T.C.P.

Pilastro fondamentale su cui si regge l'intera impalcatura del P.T.P.C. è l'individuazione dei possibili rischi corruttivi che si annidano in alcune azioni, nonché nei procedimenti e nei processi nei quali si concretizza l'attività di Consac, in qualità di soggetto esercente “funzioni pubblicistiche” sul piano “oggettivo-contenutistico”, ovvero come soggetto chiamato a svolgere attività aventi ad oggetto la cura di interessi pubblici in modo diretto ed immediato, in quanto gestore di servizio pubblico.

Concretamente l'analisi, presupposto indispensabile per una corretta gestione del rischio, passa attraverso più fasi che così si possono sintetizzare:

- Individuare il contesto nel quale è insito il rischio;
- Identificare i rischi;
- Analizzare i rischi, contestualizzandoli “nell'ambiente” nel quale essi si manifestano;
- Valutare i rischi ed individuare le strategie giuste per contrastarlo;
- Monitorare i rischi e le azioni di contrasto approntate;
- Aggiornare costantemente la mappatura dei rischi e delle azioni di contrasto.

In particolare, l' Allegato 5 del P.N.A., prevede che un rischio sia analizzato secondo due dimensioni:

- la probabilità di accadimento, cioè la stima di quanto è probabile che il rischio si manifesti in quel processo, in relazione ad esempio alla presenza di discrezionalità, di fasi decisionali o di attività esterne a contatto con l'utente;
- l'impatto dell'accadimento, cioè la stima dell'entità del danno – materiale o di immagine- connesso all'eventualità che il rischio si concretizzi.
- L'indice di rischio si ottiene moltiplicando tra loro questa due variabili. Più è alto l'indice di rischio, pertanto, più è critico il processo dal punto di vista dell'accadimento di azioni o comportamenti non in linea con i principi di integrità e trasparenza.

In relazione alle richieste della norma, all'interno del Piano, sono stati inseriti tutti i processi caratterizzati da un indice di rischio “medio” o “alto”.

L'art. 1, comma 16 della legge 6.11.2012, n. 190, così come meglio specificato nel P.N.A., ha già individuato particolari aree di rischio "tipico", ovvero:

- a) autorizzazioni o concessioni;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

In coerenza con quanto previsto dal P.N.A., sono stati proposti dai Dirigenti/Quadri, i processi che presentano possibili rischi in seno a Consac, nell'ambito delle aree b) e d), classificando tali rischi in relazione al grado di "pericolosità" ai fini delle norme anti-corruzione.

In prospettiva, è intenzione del Responsabile della corruzione mappare, su proposta dei dirigenti/Quadri, già sollecitati in tal senso, aree di rischio ulteriori rispetto a quelle individuate nel P.N.A. (es. Area Utenza, ect).

Si riportano di seguito (Vd. Allegato 1), organizzate a livello di Area di rischio, le schede contenenti le azioni preventive e i controlli attivati per ognuno dei processi per i quali si è stimato "medio" o "alto" l'indice di rischio.

Tale strutturazione delle azioni preventive e di controllo rende possibile il monitoraggio periodico del Piano di prevenzione della corruzione. Attraverso l'attività di monitoraggio e valutazione dell'attuazione del Piano sarà possibile migliorare nel tempo la sua formalizzazione e la sua efficacia, tenuto anche conto della specificità dei processi.

Si precisa, infine, che la mappatura dei rischi, sarà oggetto di aggiornamento annuale, o se necessario, in corso d'anno, anche in relazione ad eventuali adeguamenti a disposizioni normative e/o a riorganizzazione di processi e/o funzioni.

11. Le misure organizzative di carattere generale

Si riportano di seguito le misure organizzative di carattere generale che Consac intende mettere in atto, in coerenza con quanto previsto dalla L. 190/2012 e con la propria dimensione organizzativa.

Consac si impegna, partendo da quanto indicato nell'art. 1 comma 9 della L. 190/2012, a:

- attuare la normativa sulla segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza (c.d. *whistleblower*), di cui al comma 51 della legge n. 190, con le necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato;
- adottare misure volte alla vigilanza sull'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi (di cui ai commi 49 e 50 della legge n. 190/2012), in ottemperanza al D.lgs. n. 39/2013 finalizzato alla introduzione di griglie di incompatibilità negli incarichi "apicali" sia nelle amministrazioni dello stato che in quelle locali (regioni, province e comuni), ma anche negli enti di diritto privato che sono controllati da una pubblica amministrazione;
- prevedere forme di presa d'atto, da parte dei dipendenti, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione sia al momento dell'assunzione sia, per quelli in servizio, con cadenza periodica;

- integrare il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (da qualificarsi come sezione del presente documento).
- adottare i c.d. "patti di integrità e i protocolli di legalità" ovvero patti contenenti regole e condizioni la cui accettazione è considerata da Consac come presupposto necessario per la partecipazione dei concorrenti ad una gara d'appalto o per la stipula di un contratto o di una convenzione. Si tratta, pertanto, di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e individuate per valorizzare comportamenti etici adeguati tra Stazione Appaltante e i soggetti esterni. Si procederà alla stesura ed adozione di uno o più protocolli di legalità ed integrità, che saranno allegati, in sede di aggiornamento del presente piano, allo stesso per farne parte integrante. Dopo tale approvazione, dovrà essere inserita negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito la clausola secondo la quale il mancato rispetto delle clausole e disposizioni contenute nei suddetti protocolli costituisce causa di esclusione dalla gara, o risoluzione anticipata del contratto nel caso in cui la violazione delle clausole contenute nei protocolli si verificasse dopo la stipulazione del contratto stesso.
- predisporre il Piano della Formazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio, al fine di dare rilievo all'aspetto formativo essenziale per il mantenimento e lo sviluppo del Piano nel tempo;
- adottare adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio, valutando periodicamente per quali posizioni è opportuno e possibile prevedere percorsi di poli-funzionalità che consentano tali rotazioni, evitando che possano consolidarsi delle posizioni "di privilegio" nella gestione diretta di attività a rischio, pur con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture.
- Consac Gestioni Idriche Spa in qualità di soggetto privato potenzialmente in grado di compiere reati contro la Pubblica Amministrazione, ad adottare il Modello di Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001. L'adozione del Modello è stata assunta al fine di prevenire la commissione di reati da parte di Consac Gestioni Idriche Spa, qualificata come soggetto privato potenzialmente in grado di compiere reati contro la Pubblica Amministrazione.

La determinazione dell'adozione di tale Modello è stata programmata nella convinzione che esso, oltre a realizzare la condizione esimente dalla responsabilità stabilita dalla Legge, possa migliorare la sensibilità dei dipendenti e di tutti coloro che operano per conto della Società, sull'importanza di conformarsi non solo a quanto imposto dalla vigente normativa, ma anche ai principi deontologici a cui Consac Gestioni Idriche Spa si ispira in tema di legittimità, correttezza e trasparenza.

- Infine, tra le misure da adottare da Consac Gestioni Idriche Spa per prevenire la corruzione si annoverano le disposizioni contenute nel Codice Etico (che devono essere considerate parte integrante del presente P.T.P.C.).

Il Codice Etico verrà, infatti, predisposto da Consac Gestioni Idriche Spa, contestualmente alla progettazione del "Modello 231", allo scopo di prevenire i comportamenti che possono essere causa, anche indirettamente, della commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

Il Codice andrà a richiamare principi etici, doveri morali e norme di comportamento, ai quali deve essere improntato l'agire di tutti coloro che (socio, dipendente, collaboratore, fornitore, ecc.), cooperano, ognuno per quanto di propria competenza e nell'ambito del proprio ruolo al perseguimento dei fini di Consac Gestioni Idriche Spa, nonché nell'ambito delle relazioni che la società intrattiene con i terzi.

In particolare, il Codice Etico:

- esplicherà i doveri e le responsabilità della società nei confronti degli *stakeholders*, affinché quest'ultimi possano ritrovare in esso un riconoscimento delle loro aspettative;
- consentirà, attraverso l'enunciazione di principi astratti e generali e di regole di comportamento, di riconoscere i comportamenti non etici e di indicare le corrette modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti a ciascuno;
- costituirà, attraverso l'enunciazione di principi astratti e generali e di regole di comportamento, l'espressa dichiarazione dell'impegno serio ed effettivo della Società a rendersi garante della legalità della propria attività, con particolare riferimento alla prevenzione degli illeciti;
- contribuirà, imponendo l'osservanza dei principi e delle regole in esso contenute, allo sviluppo di una coscienza etica e rafforza sia la reputazione della Società che il rapporto di fiducia con gli *stakeholders*.

Allegato 1 del P.T.P.C.

**MAPPATURA DEI RISCHI
E PROCESSI SENSIBILI**

<i>AREA DI RISCHIO</i>	<i>PROCESSI</i>	<i>RISCHI SPECIFICI</i>	<i>MISURE DI PREVENZIONE</i>	<i>INDICE DI RISCHIO</i>	<i>SOGGETTI TENUTI ALL'ADEMPIMENTO</i>
1. Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture	1a) Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche alla gara, attraverso l'indicazione, negli atti di gara, di requisiti che favoriscono un determinato operatore economico.	Indicazione di requisiti tecnici non eccessivamente dettagliati.	medio	RUP Responsabile del Procedimento di gara
	1b) Definizione dei requisiti di Qualificazione	Favoreggiamento di una determinata impresa mediante l'indicazione nel bando di gara di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle capacità di un determinato operatore economico.	Tassativa indicazione dei requisiti di qualificazione nel rispetto del principio di proporzionalità.	medio	RUP Responsabile del Procedimento di gara
	2. Individuazione della procedura di affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento diretto o della procedura negoziata, laddove ricorrano i presupposti per l'espletamento di una gara di appalto.	<p>Obbligatoria indagine di mercato da perfezionare con la richiesta di più preventivi.</p> <p>Ricorso ad affidamenti diretti e procedure negoziate solo nelle ipotesi tassativamente previste ex lege.</p> <p>Divieto di indebito frazionamento del valore dell'appalto, volto ad</p>	alto	RUP Responsabile Ufficio Acquisti

			eludere le soglie di importo a base d'asta stabilite ex lege.		
	3. Criterio di aggiudicazione e valutazione delle offerte tecniche	Favoreggiamento di una determinata impresa mediante uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Inesatta o inadeguata individuazione dei criteri utilizzati dalla Commissione giudicatrice per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica.	Predeterminazione obbligatoria e puntuale dei criteri e sub criteri di attribuzione dei punteggi. Effettivo controllo sui requisiti che hanno comportato l'attribuzione dei punteggi mediante richiesta di documenti a comprova di quanto autodichiarato.	medio	RUP
	4. Verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	Favoreggiamento di una determinata impresa mediante controllo meramente formale dei giustificativi prodotti dal concorrente per giustificare il ribasso offerto.	Analisi iniziale delle voci del prezzo posto a base di gara, che consenta un controllo approfondito sui giustificativi del concorrente.	medio	RUP Responsabile del procedimento di gara
	5. Affidamento di incarichi esterni (es. affidamento di incarichi di assistenza legale etc..)	Allo scopo di agevolare soggetti particolari motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali e consulenze.	Monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge. Obbligatoria indagine di mercato.	medio	Direttore Legale /Responsabile Ufficio Appalti
	6. Revoca del bando	Al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario, ovvero al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, adozione del provvedimento di revoca del	Obbligatorio parere del Responsabile Ufficio Legale.	medio	Responsabile Procedimento di Gara

		bando.			
	7. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali, durante la fase di esecuzione, del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte nelle procedure di accordo bonario, derivanti dalla presenza della parte privata nel contraddittorio.	Obbligatorio parere del Responsabile Ufficio Legale.	medio	Direttore Lavori RUP
	8. Redazione del Cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione del contratto, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento della commessa, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore. Pressione dell'Appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione della commessa.	Obbligatoria redazione del cronogramma per tutti i contratti di lavori.	medio	Progettista Direttore Lavori-Direttore esecuzione RUP
	9. Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti, al di fuori delle tassative ipotesi previste ex lege, durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'Appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori.	Obbligatoria acquisizione della relazione del progettista, del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione, esplicitativa dei presupposti di legge.	alto	Direttore Lavori RUP
	10. Subappalto	Accordi collusivi e manipolativi fra operatori economici concorrenti.	Controlli assidui in fase esecutiva e costante		Responsabile del Procedimento di Gara

		Superamento in fase esecutiva della percentuale di subappalto autorizzata dalla Stazione Appaltante.	flusso informativo fra ufficio che autorizza il subappalto e tecnici.	alto	Direttore Lavori RUP
	11. Direzione lavori opere Appaltate	a)Non rispetto scadenze temporali	Controllo sistematico all'emissione dell'Ordine di Pagamento sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione / lavori di realizzazione di infrastruttura del S.I.I.). Creazione di un gestionale / supporto operativo informatico / archivio delle attività con possibilità di stampa di schede informative nonché recupero dati richiesti dalla normativa.	alto	RUP Direttore Lavori
		b)Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli Procedura formalizzata per la gestione delle attività (varianti, richieste di subappalti, ecc.) Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste per ogni opera	alto	RUP Direttore Lavori

		c) Assenza di un piano dei controlli	<p>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del lavoro eseguito</p> <p>Formalizzazione di un programma di direzione lavori da effettuare in relazione alle fasi progettuali</p>	alto	RUP Direttore Lavori
		d) Discrezionalità nell'intervenire	<p>Procedura formalizzata a livello di società per la gestione dei controlli.</p> <p>Pianificazione dei controlli e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o comunque sia motivato.</p>	alto	RUP Direttore Lavori

<i>AREA DI RISCHIO</i>	<i>PROCESSI</i>	<i>RISCHI SPECIFICI</i>	<i>MISURE DI PREVENZIONE</i>	<i>INDICE DI RISCHIO</i>	<i>SOGGETTI TENUTI ALL'ADEMPIMENTO</i>
2.Reclutamento e gestione del personale	1. Reclutamento del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire una specifica persona.	<p>Pubblicazione sul sito dell'avviso di selezione comparativa.</p> <p>Nomina di una Commissione giudicatrice.</p> <p>Valutazione comparativa dei candidati.</p> <p>Pubblicazione sul sito dell'esito della selezione.</p> <p>Rispetto delle previsioni del "Regolamento per il reclutamento del personale" e delle previsioni del "Codice Etico".</p> <p>Standardizzazione e formalizzazione della procedura per la selezione del personale mediante la presentazione di dichiarazioni per la partecipazione alla selezione predisposte da Consac Gestioni Idriche Spa</p>	alto	C.d.A. Commissione giudicatrice
	2.Conferimento di incarichi di Collaborazione	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire una specifica persona.	<p>Pubblicazione sul sito dell'avviso di selezione comparativa.</p> <p>Nomina di una Commissione giudicatrice.</p> <p>Valutazione comparativa</p>	medio	Direttore Commissione giudicatrice

			<p>dei candidati.</p> <p>Pubblicazione sul sito dell'esito della selezione.</p> <p>Pubblicazione sul sito dei curricula dei soggetti aggiudicatari dell'incarico.</p> <p>Rispetto delle previsioni del "Regolamento per il reclutamento del personale" e delle previsioni del "Codice Etico".</p> <p>Standardizzazione e formalizzazione della procedura per la selezione del personale mediante la presentazione di dichiarazioni per la partecipazione alla selezione predisposte da Consac Gestioni Idriche Spa S.p.A</p>		
	3.Instaurazione rapporto e verifica insussistenza cause di incompatibilità personale dirigente	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza per favorire determinati soggetti mediante occultamento di situazioni di incompatibilità.	<p>Verifica dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità tramite acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ex art. 20 del D.Lgs. 39/2013.</p> <p>Accettazione del Codice Etico.</p>	alto	Responsabile Ufficio Risorse Umane

